

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) – Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) – Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) – Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) – Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) – Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) – Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) – Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Mirella DELIA (Magistrato) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) – Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) – Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) – Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) – Giusi IANNI (Magistrato) – Francesco LUPIA (Magistrato) – Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) – Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) – Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) – Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) – Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) – Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) – Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Una difesa senza memorie ex art. 183 c.p.c. depone a sfavore della fondatezza della pretesa**

*Se gli attori-opponenti non avanzano alcuna istanza istruttoria, né alcuna delle memorie previste dall'art. 183, sesto comma, c.p.c., né, infine, alcuno scritto difensivo finale ex art. 190 c.p.c., allora tale comportamento processuale depone a sfavore della fondatezza dell'opposizione da loro proposta, ex art. 116, secondo comma, c.p.c.*

**Tribunale di Trento, sentenza del 1.4.2016**


*...omissis...*

La presente motivazione viene redatta nella forma prevista dall'art. 132 n. 4 c.p.c. (come modificato dall' art. 45, comma 17, della L. 18 giugno 2009, n. 69), in base al quale la sentenza deve contenere "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" (il testo precedente prevedeva invece che la sentenza contenesse "la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione"). L'art. 118 disp. att. c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 52, comma 5, della cit. L. 18 giugno 2009, n. 69 ), precisa inoltre che "la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice, consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi" (secondo il testo precedente, invece che, la motivazione consisteva nell'esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione).

Per effetto dell'art. 58, comma 2, della cit. L. 18 giugno 2009, n. 69 , i predetti art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. , si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, avvenuta il 4.07.2009. Di qui, la presente motivazione, redatta nella nuova forma.

kkkkkkkk ed i fideiussori kkkk hanno proposto opposizione avverso il decreto n. 59/2012 con cui il giudice dell'ormai soppressa ed accorpata sezione distaccata di Tione di Trento ha ingiunto loro, in solido, di pagare immediatamente la somma di Euro 67.077,26 e di Euro 5.460,08, oltre accessori, a kkkkkkk e del mutuo chirografario n. 212252 dell'11.01.2011.

kkkkk. per azioni, resiste.

Con ordinanza del 30.01.2013, questo Tribunale ha respinto l'istanza di sospensione della  provvisoria esecuzione avanzata dagli attori opposenti ai sensi dell'art. 649 c.p.c..

Non avendo i medesimi avanzato alcuna istanza istruttoria, né avendo gli stessi depositato alcuna delle memorie previste dall'art. 183., sesto comma, c.p.c., la causa passa ora immediatamente in decisione, scaduti i termini concessi ai sensi dell'art. 190 c.p.c. , senza che, anche in tal caso, essi abbiano depositato alcun scritto difensivo finale.

Rileva preliminarmente il Tribunale che l'opposizione appare tempestiva sotto entrambi i profili previsti dagli artt. 645 e 647 c.p.c..

L'atto di citazione in opposizione risulta infatti notificato il 26.06.2012, e quindi entro il termine di 40 giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, avvenuta il 23.05 precedente ( artt. 641 e 645 c.p.c.).

Gli attori-opponenti, inoltre, si sono ritualmente costituiti in giudizio il 5.07 successivo e quindi entro 10 giorni dalla predetta data in cui è avvenuta la notificazione dell'atto di citazione in opposizione ( artt. 647 e 165 c.p.c.).

Come noto, trattasi di profili rilevabili entrambi d'ufficio poiché il primo attiene all'effetto preclusivo derivante dal giudicato interno eventualmente formatosi sul decreto ingiuntivo (v. Cass. 26.03.1991 n. 3258, Cass. 25.01.1990 n. 435 e Cass. sez. un. 19.04.1982 n. 2387); il secondo profilo riguarda invece più propriamente la procedibilità dell'opposizione, il cui difetto non è sanabile neppure per effetto della costituzione della controparte (v. Cass. 26.01.2000 n. 849, Cass. 22.06.1999 n. 6304 e Cass. 27.11.1998 n. 12044; tale disciplina è stata riconosciuta costituzionalmente legittima da Corte Cost. ord. 8.02.2008 n. 18).

**Effettuati entrambi gli accertamenti descritti, va evidenziato che gli attori-opponenti non hanno avanzato alcuna istanza istruttoria, né alcuna delle memorie previste dall'art. 183, sesto comma, c.p.c. , né, infine, alcuno scritto difensivo** La Nuova Procedura Civile  
Direttore Scientifico: Luigi Viola  **finale ex art. 190 c.p.c. : comportamento processuale, questo, che depone a sfavore della fondatezza dell'opposizione da loro proposta, ex art. 116, secondo comma, c.p.c., considerando anche l'estrema genericità dell'opposizione, della quale non appare nemmeno possibile sintetizzare i motivi, tranne che per l' anatocismo, del quale non è tuttavia risultata confermata l'esistenza, atteso che, come detto, alcuna ctu è stata espletata.**

Di qui il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico solidale degli attori-opponenti, in considerazione del loro dimostrato interesse comune ( art. 97 c.p.c.). La liquidazione del compenso professionale deve essere effettuata in base ai criteri previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 , atteso che l'art. 28 dello stesso D.M. prevede che essi debbano applicarsi alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, avvenuta il 3.04.2014.

p.q.m.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo, che dichiara definitivamente esecutivo.

Condanna gli attori-opponenti, in solido, a rifondere alla convenuta-opposta le spese di giudizio, liquidate nella somma di Euro 8.030,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generale.

Così deciso in Trento, il 29 marzo 2016.

Depositata in Cancelleria il 1 aprile 2016.